

Allegato "A" al n. 809 / 680 di Repertorio

CASELLI	LEONARDO	Presente in sede	Favorevole
FOGLI	ANTONIO	Presente in sede	Favorevole
FOGLI	MARCO	Presente in sede	Favorevole
BIGHI	ALESSANDRO	Presente in sede	Favorevole
CIRELLI	DANIELE	Collegato telematicamente	Favorevole
GALLI	FRANCESCO	Collegato telematicamente	Favorevole
BONILAURI	MARIA BEATRICE	Collegato telematicamente	Favorevole
NAPOLEONI	JACOPO	Collegato telematicamente	Favorevole
GANDOLFI	SARA	Collegato telematicamente	Favorevole
VILLA	GABRIELE	Collegato telematicamente	Favorevole
LEIDA	CARMEN ALICE	Collegato telematicamente	Favorevole
ORLANDINI	SERGIO	Collegato telematicamente	Favorevole
NERI	CLAUDIO	Collegato telematicamente	Favorevole
VASSALLI	RITA	Collegato telematicamente	Favorevole
GUZZINATI	DANIELE	Collegato telematicamente	Favorevole
DALMAZZO	DONATA	Collegato telematicamente	Favorevole
FONTANA	MAURIZIO	Collegato telematicamente	Favorevole
GATTOLINI	PAOLA	Collegato telematicamente	Favorevole
BONETTI	STEFANO	Collegato telematicamente	Favorevole
TESTONI	ANTONIO	Collegato telematicamente	Favorevole
VENEZIANI	ROBERTA	Collegato telematicamente	Favorevole
TOTARO	SIMONA PASQUA	Collegato telematicamente	Favorevole
SIMONI	CLAUDIO	Collegato telematicamente	Favorevole
DALL'OCCO	TIZIANO	Collegato telematicamente	Favorevole
CASELLATO	DOMENICO	Collegato telematicamente	Favorevole
FOLEGATTI	LUCA	Collegato telematicamente	Favorevole
MENATTI	MAURIZIO	Collegato telematicamente	Favorevole
BORGATTI	PAOLA	Collegato telematicamente	Favorevole
ZUCCHINI	ROBERTO	Collegato telematicamente	Favorevole
SCARDOVELLI	CAMILLA	Collegato telematicamente	Favorevole
ROVERSI	GIACOMO	Collegato telematicamente	Favorevole
BERTI	GIORDANO	Collegato telematicamente	Favorevole
FERIOLI	VALERIA	Collegato telematicamente	Favorevole
SUCCI CIMENTINI	DONATELLA	Collegato telematicamente	Favorevole
FOGLI	STEFANO	Collegato telematicamente	Favorevole
PREGHIERA	GIOVANNI	Collegato telematicamente	Favorevole
FELTRIN	LORENZO	Collegato telematicamente	Favorevole

Numero soci presenti ed aventi diritto al voto

37

Voti favorevoli

37

Astenuti

0

Contrari

0

Boelli Ferruccio
Ne belli me

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FERRARA – APS – ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - È costituita in Ferrara l'Associazione di promozione sociale denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Ferrara – APS – ETS" con sigla "CAI - Sezione di Ferrara – APS – ETS". L'Associazione, fondata nel 1926, ed attiva dal 01/01/1927, ha durata illimitata, è fornita di personalità giuridica di natura privatistica ed ha la sede in Ferrara.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione è struttura territoriale (Sezione) del Club Alpino Italiano (CAI) e ne riunisce i Soci nel territorio di propria competenza così come determinata dal Gruppo Regionale di sua appartenenza. È dotata di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Essa uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del CAI.

La Sezione si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Emilia-Romagna.

TITOLO II

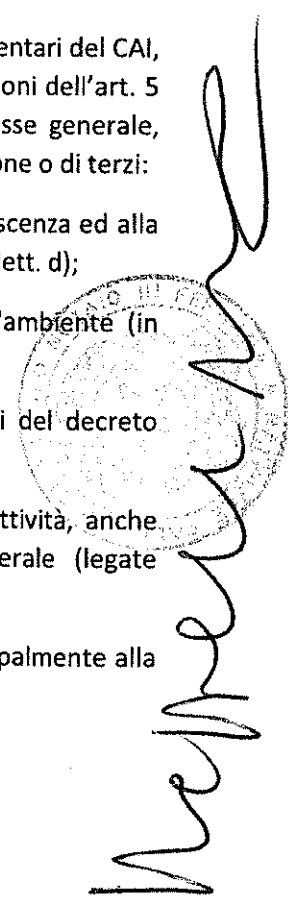
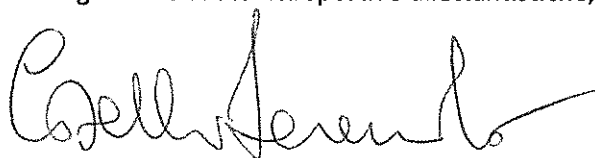
SCOPI, NATURA ED ATTIVITA'

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale, delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati e delle previsioni dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede allo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, prevalentemente a favore degli associati, ma anche dei loro famigliari non iscritti all'Associazione o di terzi:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (legate principalmente alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente montano ed alla pratica in sicurezza dell'escursionismo ed alpinismo), ex lett. d);
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (in specie montano), ex lett. e);
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ex lett. f);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale (legate principalmente alla conoscenza dell'ambiente montano), ex lett. i);
- 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (legate principalmente alla frequentazione dell'ambiente montano), ex lett. k);
- 6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ex lett. t).



Nello specifico e nell'ambito delle predette "attività di interesse generale", l'Associazione provvede dunque:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e biviacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri nei territori di propria competenza aventi rilevanti emergenze ambientali, ed a collaborare con le Sezioni consorelle, a loro richiesta, ad analoghe operazioni, nonché alla realizzazione di opere ed attrezzature alpinistiche nei territori di loro rispettiva competenza;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, cicloescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) in accordo con gli organi tecnici competenti in materia, all'indizione, programmazione, organizzazione ed alla gestione di corsi per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, cicloescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con gli organi tecnici competenti in materia di formazione di istruttori di alpinismo, accompagnatori di escursionismo ed operatori naturalistici, individuati fra i Soci dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza e della frequentazione dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea diretta alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, nonché delle emergenze ambientali rilevanti esistenti nel territorio di propria competenza;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio di attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, cicloescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
- i) a curare e diffondere, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari ed altre pubblicazioni sezionali;
- l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curarne la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri Soci, ed assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

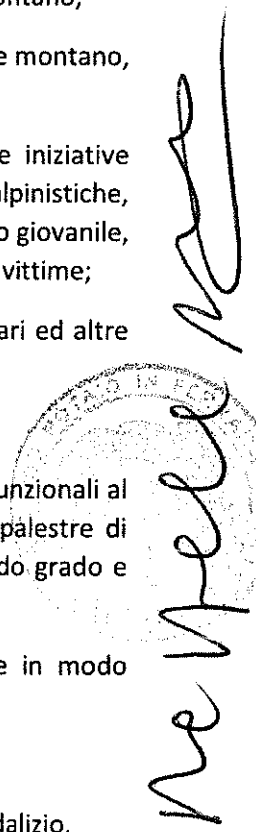
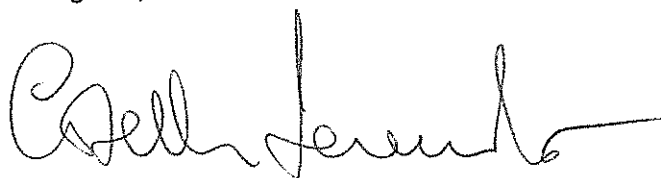
Le attività di cui ai commi precedenti sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei Soci.

LOCALI SEDE

Art. 5 - Nei locali della Sede non si possono svolgere attività che contrastino con le finalità del Sodalizio.

Essi non possono essere concessi, neppure temporaneamente a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III



SOCI

Art. 6 – Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano: Soci benemeriti, Soci ordinari, Soci famigliari e Soci giovani.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni Nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

AMMISSIONE – QUOTA ASSOCIATIVA – PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Art. 7 – Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'accettazione della domanda si intende sottoposta alla condizione risolutiva di eventuale diversa volontà che il Consiglio Direttivo della Sezione deve esprimere nella prima seduta successiva.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione, sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico o sociale.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La qualità di Socio è personale e le quote e contributi dovuti al Sodalizio sono intrasmissibili.

Art. 8 - L'ammissione, accordata entro il 31 ottobre, ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e s'intende rinnovato, automaticamente, di anno in anno, con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale.

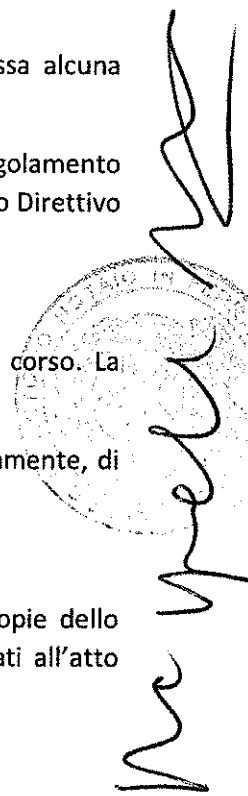
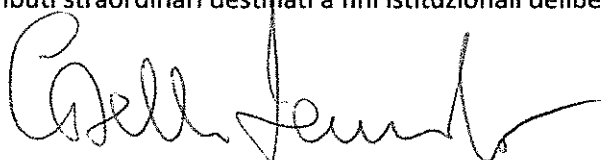
Art. 9 - Il Socio è tenuto a corrispondere all'Associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo, oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali deliberati dall'Assemblea dei soci.



Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 10 - I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI. In particolare, i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee della Sezione ed il diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale.

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione o del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

DIMISSIONI

Art. 11 - Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il Trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

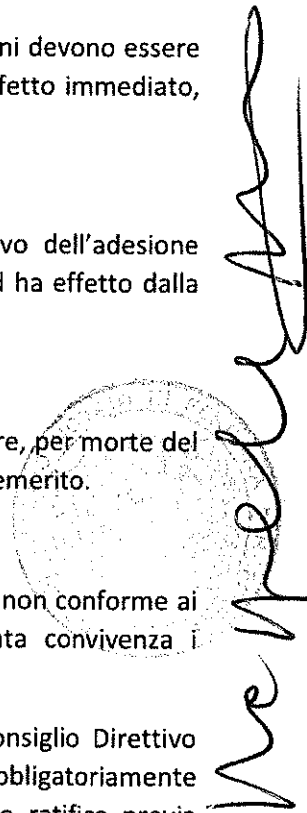
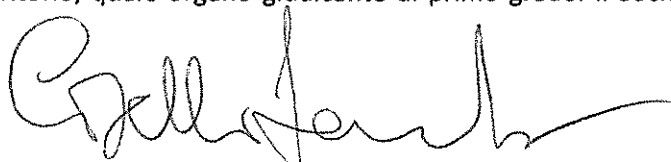
Art. 12 - La qualifica di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

SANZIONI DISCIPLINARI E RICORSI

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale del CAI), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e audizione delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della



Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOCI DELLE DELIBERE DEGLI ORGANI SEZIONALI E DEL CAI

Art. 15 – Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni sociali completi (tre per il Presidente della Sezione); non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengano un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Art. 16 - Le deliberazioni degli organi sezionali, dei gruppi regionali e della struttura centrale sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

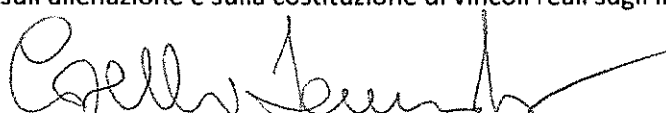
CAPO 1°

ASSEMBLEA

Art. 17 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e famigliari maggiorenni; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente della Sezione;
- elegge i Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato in base al Regolamento Generale del CAI, con le modalità e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Statuto;
- approva il programma delle attività dell'Associazione, delibera sul bilancio preventivo e consuntivo e sulla relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;



- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto della Sezione in unica lettura, salvo quanto previsto dall'art. 49;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- nomina la Commissione Elettorale;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi direttivi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci, aventi diritto al voto, e contenuta nell'ordine del giorno;

CONVOCAZIONE

Art. 18 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il 31 ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e per l'approvazione delle quote sociali dell'anno successivo; ed entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'elezione alle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno e deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta il Comitato Direttivo Centrale (CDC), il Comitato Direttivo Regionale (CDR), il Collegio dei Revisori dei conti della Sezione (Organo di controllo, ricorrendone le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore) o almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella Sede sociale e comunicato a tutti i Soci a mezzo posta o in forma elettronica (all'indirizzo e-mail indicato dal Socio all'atto dell'iscrizione o rinnovo).

Si intende che l'avviso, comunicato a mezzo posta o trasmesso in forma elettronica al Socio Ordinario, è legalmente conosciuto anche dai Soci famigliari di cui è riferimento.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora delle convocazioni, anche successive alla prima.

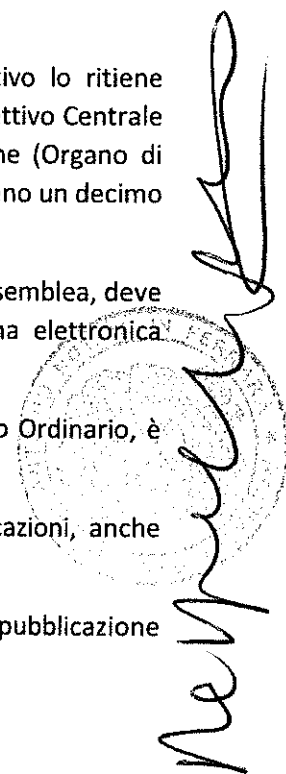
Delle delibere dell'Assemblea e del bilancio consuntivo deve essere data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nel notiziario sezionale.

PARTECIPAZIONE

Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età non hanno diritto di voto.

Non è ammessa alcuna delega.

Di regola, ed ove non diversamente disposto dal presente Statuto, per la validità delle riunioni, che possono tenersi anche con modalità in tutto od in parte telematiche, è necessaria la partecipazione di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda o successiva convocazione, che deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la precedente, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto al voto.

E' escluso il voto per corrispondenza.

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Art. 20 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto del Socio a partecipare all'Assemblea ed a votare.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal segretario e da questi sottoscritto unitamente al presidente prima dell'assemblea successiva.

DELIBERAZIONI

Art. 21 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

I voti degli astenuti non vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno comunque a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

Art. 22 - Salvo quanto disposto dall'art. 49 del presente Statuto, le modifiche dello Statuto sono assunte con delibera dell'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno di tutti gli iscritti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con il quorum costitutivo di almeno la metà degli iscritti aventi diritto ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora anche in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile prevedere una terza convocazione, a distanza di almeno 7 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione assunta sarà valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti, purché adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

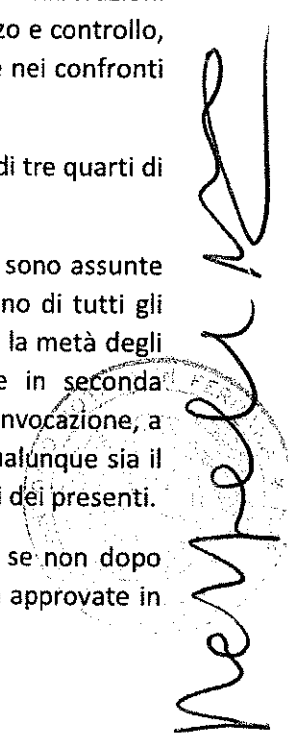
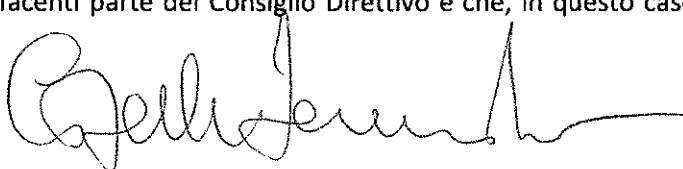
Le deliberazioni concernenti le modifiche del presente Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI, ove non già approvate in data anteriore alla delibera assembleare.

CAPO 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE, FUNZIONI, DURATA E SCIoglimento, CONVOCAZIONE

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone da un minimo di sette ad un massimo di tredici Consiglieri, eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci, intendendosi tuttavia compresi nel numero massimo di componenti il Presidente della Sezione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Nomina inoltre, su proposta del Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.



Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al componente del Consiglio Direttivo venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti assumendo la stessa anzianità di carica del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità di carica dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti entro quindici giorni convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, che possono tenersi anche con modalità in tutto od in parte telematica, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Il verbale di ciascuna riunione è redatto dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvato nella seduta successiva e sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati. Copie o stralci dei verbali possono essere rilasciate solo a fini esclusivamente istituzionali.

Art. 26 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati della Sezione ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali, nonché altri Soci particolarmente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

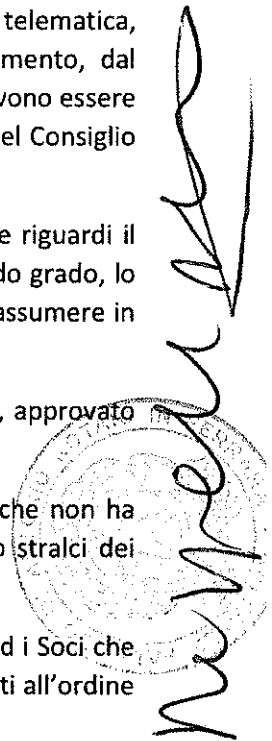
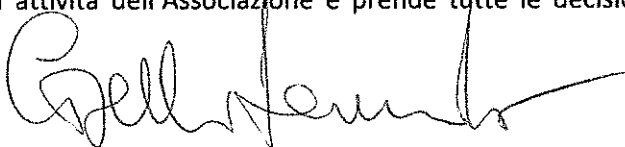
Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

I Reggenti delle Sottosezioni e gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e prendervi la parola.

Art. 27 - Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per attuarlo;



- convoca l'Assemblea dei Soci;
- deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive eventualmente impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile esercita eventualmente la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore ed in caso di legati; qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- prepone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione / riconoscimento o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e Scuole e ne indirizza ed approva l'attività;
- delibera sulla costituzione e sullo scioglimento delle Sottosezioni;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali;
- emana il regolamento della Commissione Elettorale;
- nomina la Commissione per la Verifica dei Poteri.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni mediante richiesta scritta indirizzata alla Sezione, in persona del Presidente.

Cooley family

Art. 29 - Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere con l'assistenza del Segretario formano il Comitato di Presidenza che, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. Ove anche il Comitato di Presidenza non possa riunirsi, Il Presidente può provvedervi in proprio, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

CAPO 4°

TESORIERE

Art. 30 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente anche la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente od al Vicepresidente.

SEGRETARIO

Art. 31 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo unitamente al Presidente e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

CAPO 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre componenti, Soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti, il quale ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

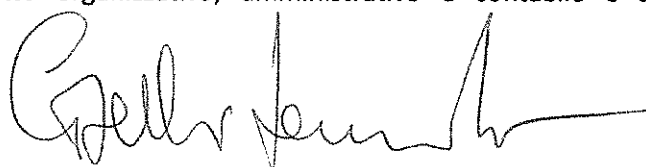
E' compito dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti:

- l'esame del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o delle Sottosezioni;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Ove ne ricorrano i presupposti e l'obbligatorietà, il Collegio dei Revisori dei conti può essere altresì Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ed esercita le funzioni ad esso altrimenti attribuite dalla legge. In tal caso almeno un componente dello stesso dovrà essere nominato fra i Soci appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In tal caso esso eleggerà il proprio Presidente tra i propri componenti in possesso dei predetti requisiti.

In mancanza, l'Organo di controllo potrà essere nominato, in forma monocratica, scegliendone il componente anche fra soggetti estranei all'associazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



Nei

Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale (ove obbligatorio, ex art. 14 D.Lgs. 117/2017) sia stato redatto in conformità alle norme di legge. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Esso può esercitare, infine, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In mancanza, devono essere nominati un revisore legale dei conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, scelti anche fra soggetti estranei all'associazione.

Art. 33 – Il Collegio dei Revisori, Organo di controllo ricorrendone i presupposti, si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni; alle sue sedute si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

CAPO 6°

DELEGATI

Art. 34 - I Delegati dell'Associazione vengono eletti nell'Assemblea ordinaria dei Soci del mese di marzo e durano in carica un anno. Il loro numero è determinato in base al numero dei Soci risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, che viene comunicato all'Associazione dalla Segreteria Generale del CAI.

Al Delegato che venga a mancare per qualsiasi causa subentra il primo dei non eletti. I nomi dei Delegati con il loro indirizzo devono essere comunicati alla Segreteria Generale del CAI ed al Gruppo Regionale.

La carica è compatibile con altre cariche sociali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi e commissioni formati da Soci aventi competenze in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento. Il Consiglio Direttivo può anche procedere alla costituzione / riconoscimento in seno alla Sezione di Scuole.

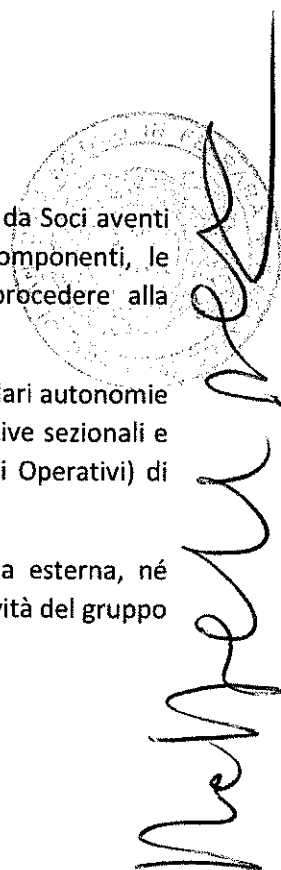
Art. 36 - Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO (Organi Tecnici Centrali Operativi) / OTTO (Organi Tecnici Territoriali Operativi) di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI



Art. 37 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni fanno parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati ed all'Assemblea del Gruppo Regionale.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci della Sezione.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella dell'Associazione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale, e non trattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con quello dell'Associazione e che acquista esecutività con l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 38 - Fanno parte delle Sottosezioni i Soci nuovi tesserati o quelli che rinnovano il tesseramento annuale, che esse raccolgono e presentano alla Segreteria dell'Associazione.

Art. 39 - Alle Sottosezioni spetta una parte delle quote versate dai Soci ad esse appartenenti, esclusa quella di spettanza della Sede centrale, in misura annualmente concordata con l'Associazione. Gli importi risultanti faranno parte di apposite voci passive del bilancio dell'Associazione e vengono erogati alla Sottosezione nei modi e nei termini da concordarsi fra le parti. Di tali somme le Sottosezioni devono rendere conto annualmente all'Associazione.

Art. 40 - Le Assemblee dei Soci delle Sottosezioni devono essere convocate almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio, con preavviso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. L'Assemblea dei Soci della Sottosezione elegge la Direzione composta da Consiglieri e presieduta da un Reggente, i cui nomi vengono comunicati all'Associazione; la Direzione dura in carica tre anni.

Art. 41 - Ogni Sottosezione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea dei propri Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione in conformità al Regolamento Generale del CAI.

TITOLO VII

PATRIMONIO

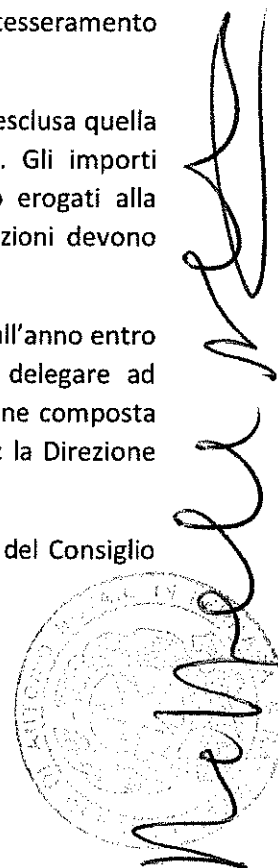
Art. 42 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili, che sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- fondi di riserva, utili ed avanzi di gestione;
- qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da Enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 43 - Le entrate sociali sono costituite da:

- quote associative e contributi straordinari;
- proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi di Soci benemeriti, di Enti pubblici e privati;
- da ogni ulteriore entrata, legittima ed ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

AMMINISTRAZIONE



Art. 44 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che unitamente alle relazioni del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti, nonché dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricorrendone i presupposti di legge, va presentato all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Art. 45 - Il bilancio consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dell'Associazione.

Il bilancio, ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13, secondo comma, D.Lgs. 117/2017, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In tal caso verrà predisposta dall'organo amministrativo, ancorché non obbligatoria per legge e pertanto non sottoposta ad espressa approvazione dell'Assemblea ed alle formalità pubblicitarie previste anche dal presente Statuto, idonea documentazione integrativa atta a rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 46 - I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa.

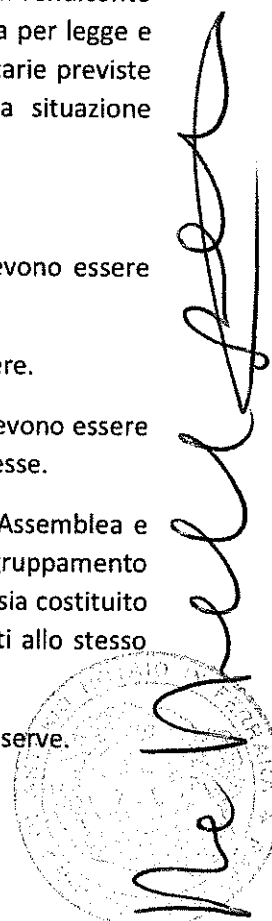
I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

Art. 47 - I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'ufficio di controllo competente per il Terzo Settore, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

A handwritten signature in black ink is written vertically along the right margin. To its left, there is a circular official stamp, partially obscured by the signature. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'ASSOCIAZIONE' and 'TERZO SETTORE'.

TITOLO VIII

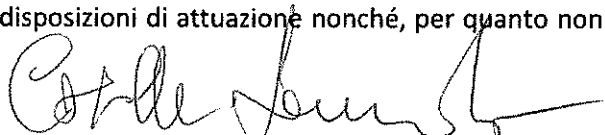
CONTROVERSIE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 48 - La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice

A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page.

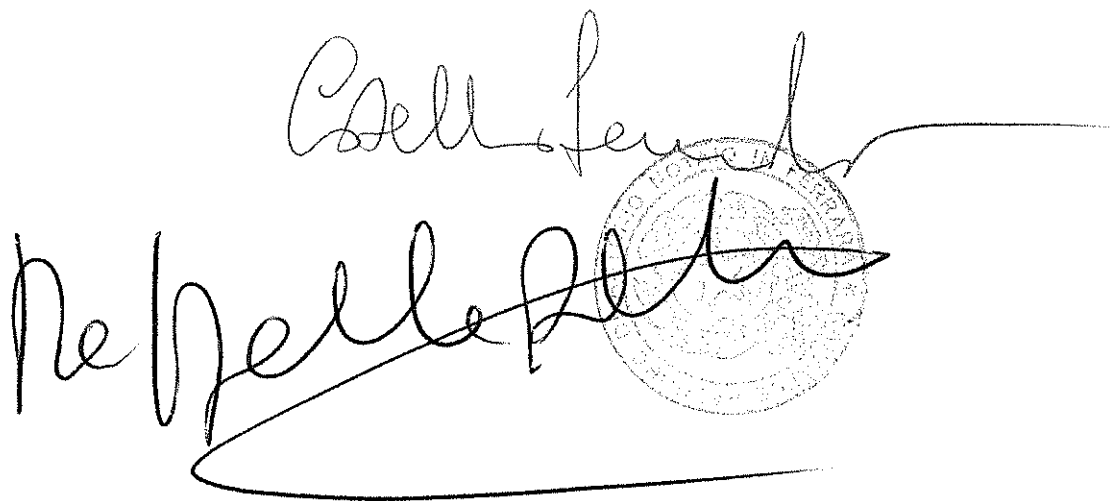
del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, ove la predetta approvazione non intervenga in data anteriore alla delibera assembleare.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, ove non già approvata in data anteriore alla delibera assembleare.

Il presente Statuto potrà, tuttavia, essere modificato e coordinato con eventuali successive modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI cui la Sezione debba obbligatoriamente adeguarsi, con sola deliberazione del Consiglio Direttivo, e successivamente comunicato all'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

NORMA TRANSITORIA

Art. 50 - Le disposizioni del presente Statuto – ivi compresa la qualifica di “promozione sociale” dell'Associazione e l'inserimento degli acronimi ETS - APS nella denominazione sociale – che presuppongono l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale, ovvero l'istituzione, l'operatività ed iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti con l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nel RUNTS, ovvero allorché il RUNTS verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style. Below it is a larger, more stylized signature. To the right of the signatures is a circular stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains text that is difficult to read but appears to be an official seal or stamp.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D. LGS. N.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.